

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4317

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ATTORRE, SCOTTO

Modifiche agli articoli 56, 57 e 58 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 22 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'insistenza manifestata negli ultimi venti anni, da più parti politiche, rispetto alla paventata necessità di una grande riforma costituzionale ha sviato il Paese dai reali problemi del sistema. Anziché inseguire la grande riforma costituzionale, sarebbe infatti urgente una nuova legge elettorale in grado di valorizzare effettivamente la rappresentanza eletta dal cittadino e di garantire l'effettiva centralità del ruolo del Parlamento nel nostro ordinamento.

La presente proposta di legge costituzionale affronta due aspetti limitati: la riduzione del numero dei parlamentari e la parificazione dell'età per l'esercizio dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

In dettaglio, si prevedono modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione al fine di

portare il numero dei deputati da 630 a 400, riducendo nel contempo il numero dei senatori, che verrebbero ridotti a 200, con la diminuzione, in proporzione, del numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, fissati rispettivamente in 8 per la Camera (in luogo degli attuali dodici) e in 4 per il Senato (attualmente pari a 6). Per le medesime ragioni di tutela degli equilibri territoriali di rappresentanza, già previsti dalla Costituzione, si prevede inoltre di portare da 7 a 5 il numero minimo di senatori per ciascuna regione.

L'ulteriore questione trattata nella presente proposta di legge costituzionale riguarda l'elettorato attivo per il Senato della Repubblica. Si prevede l'abbassamento dell'età per partecipare all'elezione dei rappresentanti nel Senato dai 25 anni, attual-

mente previsti, alla maggiore età, equiparando la disciplina a quella prevista per la Camera dei deputati.

I proponenti, ferma restando la necessità ormai improcrastinabile di una nuova legge elettorale che valorizzi realmente la rappresentanza, auspicano che la presente proposta di legge costituzionale trovi pari-

menti l'adesione dei parlamentari di tutte le forze politiche e che venga posta al più presto all'esame del Parlamento, essendosi manifestata una larghissima convergenza su questi punti nel corso del dibattito pubblico che ha preceduto il *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

(Modifiche all'articolo 56 della Costituzione).

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero »;

b) al quarto comma, le parole: « per seicentodiciotto » sono sostituite dalle seguenti: « per trecentonovantadue ».

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 57 della Costituzione).

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero »;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 58 della Costituzione).

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: « che hanno superato il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno compiuto la maggiore età ».



17PDL0050180